



TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento n. ■/2025;

letto il ricorso formulato ai sensi dell'art. 283 CCII da ■■■■■■■■■■, depositato il 26.3.2025;

esaminata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato e la documentazione allegata, nonché le successive integrazioni del ricorso e della relazione particolareggiata;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII;

rilevato che il ricorrente **riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII;**

considerato che il ricorrente ha esposto di versare in una **situazione di sovraindebitamento** in relazione alle obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

preso atto dell'**esposizione, per debiti con l'Enasarco e l'INPS di cui alle cartelle dell'Agenzia di Riscossione pari ad € 164.529,92**, come da allegati al ricorso ed alla relazione dell'OCC, qui richiamati, ricondotta all'omesso versamento di contributi e provvigioni da parte della società per conto della quale lavorava e successivamente fallita, con ammissione del ricorrente al passivo per crediti integralmente insoddisfatti;

ritenuto che, alla luce dei chiarimenti forniti e della documentazione prodotta, l'origine del sovraindebitamento possa verosimilmente ricondursi alla mancata regolare percezione degli emolumenti dovuti dalla società di cui il ricorrente era agente ed alle esigenze di mantenimento del medesimo e del nucleo familiare, in assenza di sufficienti fonti di reddito, con conseguente inottemperanza agli obblighi fiscali e contributivi, incrementatisi nel tempo per sanzioni ed interessi;

considerato che **è attestata l'incapienza del debitore**, ossia l'assenza di beni mobili o immobili;

osservato che l'art. 283 CCII inserisce nell'ordinamento una forma di esdebitazione (anticipata dall'introduzione nella L.n.3/2012 dell'art. 14-quaterdecies ad opera del D.L. 137/2020, conv. con

modif. L.n.176/2020) conseguibile una sola volta dal debitore **persona fisica meritevole** che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; tenuto conto che il presupposto oggettivo che permette al debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione è che **egli non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;**

osservato che nel caso di specie il ricorrente ha prospettato condizioni di criticità psicologiche del nucleo familiare, d'ostacolo ad ulteriore collocazione lavorativa, peraltro non agevolmente reperibile all'**età di 62 anni;**

ritenuto pertanto che, sulla base delle allegazioni del ricorrente e della documentazione allegata, possa ravvisarsi il presupposto oggettivo di accesso alla procedura, consistente nell'assenza totale di qualsiasi utilità diretta o indiretta per i creditori, anche in prospettiva futura;

ritenuto , per tali ragioni, che possa essere concessa l'esdebitazione rispetto ai debiti anteriori alla presentazione della predetta richiesta, come da elenco innanzi richiamato;

P.Q.M.

- **concede a** [REDACTED] **l'esdebitazione rispetto ai crediti vantati nei suoi confronti** di cui in premessa;
- dispone che il debitore, tramite il Gestore dell'OCC, presenti (a pena di revoca del beneficio, solo ove positiva) per i prossimi quattro anni dal deposito del presente decreto la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII e cioè indicando se sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento (non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati), diversamente la dichiarazione annuale sarà negativa;
- dispone che il presente decreto sia comunicato al debitore dalla Cancelleria ed ai creditori indicati nel predetto elenco dal Gestore dell'OCC;
- avverte i creditori che possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;
- dispone che il Gestore dell'OCC dia prova dell'avvenuta comunicazione ai creditori entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto mediante deposito delle stesse nel fascicolo telematico;
- dispone che il Gestore dell'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del presente decreto, vigili sulla tempestività del deposito della predetta dichiarazione annuale, potendo essere a lui richiesto dal Giudice di compiere le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII.

- rappresenta che decorsi quattro anni dal deposito del presente decreto (in assenza di opposizioni dei creditori accolte in via definitiva) verrà dichiarata la chiusura della procedura.

Bari, 11.6.2025

Il Giudice
Raffaella Simone